

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

87020 Provincia di Cosenza

Via Municipio, 1 – tel. 0982-608010
Delegazione frazione marina – tel. 0982-608012
P. IVA/C.F.: 00263580789



ORDINANZA SETTORE TECNICO

N° 6 DEL 12-04-2024

Oggetto: ORDINANZA DI RIMISSIONE IN PRISTINO MEDIANTE DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DI UN LOCALE DEPOSITO ABUSIVAMENTE REALIZZATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO COMUNALE

Visto il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del Settore Tecnico comunale n. 201 del 7.06.2022;

Considerato che da quanto rilevato sui luoghi in data 16.03.2024 in virtù di sopralluogo congiunto col personale della Stazione Carabinieri locale, si rilevava che sul sito sono state riscontrate le seguenti opere:

- ✓ Struttura in legno su una base di cemento chiusa lateralmente ed in copertura con elementi coibentati di lamiera; le dimensioni rilevate sono state m 3,70 di larghezza x m 4,70 di lunghezza x m 2,10 di altezza;

Rilevato che le opere sopra descritte risultano, come da relazione riportata in precedenza, eseguiti in assenza di provvedimenti autorizzativi;

Considerato che le opere come sopra riportate risultano complete e funzionali;

Tenuto conto che le opere riscontrate:

- sono ubicate nel Fg. [redacted] p.lla [redacted] del N.C.E.U. del Comune di Guardia Piemontese;
- rientrano in area vincolata paesaggisticamente, ai sensi del D. Lgs. 42, art. 136 c. 1 – lett. d) ed art. 142 c. 1 – lett. a e ss.mm.ii.;
- ricadono in area di rischio frane R3 del PAI Calabria;
- sono soggette a vincolo sismico;

Evidenziato che, pertanto, si rende necessario dover procedere, in base al disposto del art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., ad ingiungere la demolizione di quanto per quanto rilevato in occasione del sopralluogo e descritto ai punti sopra riportati;

Ritenuto che le opere abusive possono essere rimosse senza il pregiudizio di ulteriori parti legittime;

Restando salva ed impregiudicata l'azione penale di cui all'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;

Visti:

- ✓ il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 – art. 31 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ✓ la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- ✓ lo Statuto Comunale;

ORDINA

alla [redacted], nat. a [redacted] attuale proprietaria delle aree di cui al foglio [redacted] particella n. [redacted] per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate,

di provvedere a Sua cura e spese alla demolizione delle opere di seguito indicate ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di giorni 90 (*novanta*) dalla data di notifica della presente:

- ✓ Struttura in legno su una base di cemento chiusa lateralmente ed in copertura con elementi coibentati di lamiera; le dimensioni rilevate sono state m 3,70 di larghezza x m 4,70 di lunghezza x m 2,10 di altezza;

di disporre la rimozione e lo smaltimento di eventuali rifiuti e degli scarti di lavorazioni ammanniti e presenti sull'area identificata catastalmente al foglio [redacted] particella n. [redacted]

La presente ordinanza sarà immediatamente notificata al suddetto proprietario, in precedenza generalizzato, che ha l'effettivo godimento materiale del bene in quanto tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione d'Ufficio dei lavori in argomento.

EVIDENZIA

che la mancata ottemperanza alla presente Ordinanza comporterà sia la sanzione prevista dall'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/01 così come introdotta dalla L. 164/14 sia l'intervento sostitutivo del Comune ai sensi dell'art. 41 del citato D.P.R..

DISPONE

La presente sia trasmessa alla Stazione Carabinieri di Guardia Piemontese, al Comando di Polizia Locale.

AVVERTE

che per le opere sottoposte a sequestro, il ripristino dello stato dei luoghi DOVRÀ AVVENIRE NECESSARIAMENTE previa istanza di dissequestro con relativa autorizzazione da parte dell'A.G. procedente ed in virtù di presentazione allo Sportello SUE di idonea pratica edilizia autorizzatoria (SCIA/CILA) alla demolizione, corredata di quantificazione in stima dei rifiuti presumibili;

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere entro 60 gg. al Tribunale Regionale Amministrativo; entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è l'ing. Giuseppe Caruso – Responsabile del Settore Tecnico comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Ing. Giuseppe Caruso
Giuseppe Caruso